



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

ALLEGATO A:
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA, PER IL
PERIODO 01.03.2012 – 28.02.2013

ART. 1- Oggetto, quantità e caratteristiche generali dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la somministrazione di energia elettrica a libero mercato ai sensi del D.Lgs. n° 79/99 e s.m.i., per il periodo dal 01.03.2012 al 28.02.2013. Gli attuali punti di riconsegna sono descritti nell'Allegato 1, che fa parte integrante del presente capitolato, per un totale di consumo annuo presunto pari a circa **22 milioni di kWh annui**. Il valore complessivo presunto dell'intera fornitura calcolato sulla base del costo di fornitura 2010 ammonta a € 3.100.000,00 al netto dell'IVA, di cui gli oneri per il costo del personale non soggetti a ribasso pari a €7.200,00 , come da art.81 comma 3-bis del D.Lgs 163/2006 introdotto dalla legge 12 luglio 2011, n.106 di conversione del DL 70/2011.

2. L'aggiudicatario dovrà altresì provvedere a stipulare con i soggetti preposti i contratti per i servizi di trasporto, riconsegna e dispacciamento dell'energia elettrica per ciascun punto di prelievo, richiedendo e predisponendo al riguardo gli atti necessari.

3. Come più precisamente indicato all'articolo 3, comma 5, le spese e gli oneri di dispacciamento saranno a carico dell'aggiudicatario intendendosi gli stessi remunerati dai corrispettivi offerti. Gli oneri di trasporto, i corrispettivi per il servizio di misura, gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, le imposte e le addizionali previste dalla normativa vigente, come stabiliti, tempo per tempo, dall'AEEG (Autorità Energia Elettrica e Gas naturale) saranno evidenziati in fattura separatamente e riscossi dall'aggiudicatario che dovrà corrisponderli ai soggetti destinatari con modalità passante e senza ricarico. La descrizione di tali voci è quella della delibera ARG/com 202/09- all. A (direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità).

4. Per quanto attiene gli aspetti tecnici, contrattuali, normativi ed operativi relativi alla fornitura elettrica in regime di libero mercato che sarà posta in essere, dovrà essere fatto riferimento alle specifiche deliberazioni della competente Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas. In particolare, per gli aspetti tecnici, commerciali e qualità del servizio si menzionano i TESTI INTEGRATI DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE, MISURA (TIT) e PER QUALITÀ DEI SERVIZI DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA (TIQV), Periodo di regolazione 2008-2011 così come disciplinato e modificato dalle deliberazioni AEEG n. 17/04, n. 23/04, n. 46/04, n. 63/04, n. 103/04, n. 109/04, n. 135/04, n. 148/04, n. 211/04, n. 219/04, n. 231/04, n. 235/04, n. 242/04, n. 54/05, n. 230/05, n. 111/06, n. 181/06, 348/07, 156/07, ARG/com 164/08 nonché dalle successive in futuro pubblicate e presenti sul sito <http://www.autorita.energia.it>.

ART. 2 – Quantitativi di Fornitura

1. I volumi dei consumi elettrici in kWh annui stimati dall'Università di Genova, con i punti di prelievo indicati nell'allegato 1, sono:

Tabella 1. Consumi di riferimento dell'Università di Genova

Tipologia	F1 (kWh)	F2 (kWh)	F3 (kWh)	Totale (kWh)
altri usi in Bassa Tensione (Consumi_{BT})	1.414.418	401.909	629.751	2.446.077
altri usi in Media Tensione (Consumi_{MT})	9.240.801	3.772.646	6.230.422	19.243.869
Totale	10.655.219	4.174.555	6.860.173	21.689.946

2. I precedenti dati, come quelli di dettaglio reperibili nell'allegato A al presente Capitolato, indicano una ripartizione in fasce che, si riferisce alle fasce orarie stabilite dalla Del.181/06 e sono relativi ai consumi 2010.

3. Non sarà comunicata al Fornitore alcuna previsione dei prelievi, che risulti vincolante ai fini del prezzo di fornitura (né per mese e per fascia, né a livello orario); in ogni caso, l'Amministrazione appaltante comunicherà al Fornitore tutti i dati in suo possesso (profili storici e consuntivi di assorbimento), relativi alle modalità di prelievo dei punti di consegna limitatamente all'ultimo anno solare.

4. Si precisa che il quantitativo energetico di cui all'articolo 1 deve essere inteso come quantitativo stimato ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 163/06 sulla base dei consumi storici dell'Ateneo. Questa Amministrazione non è in alcun modo vincolata nel richiedere il quantitativo di energia elettrica di cui al citato articolo 1. Il consumo

effettivo ed il conseguente importo potrà, pertanto, essere inferiore o, per le ipotesi di cui all'art. 4, comma 5, anche superiore a quello stimato.

Art. 3 Offerta Economica

1. I prezzi offerti in EuroCent/kWh devono – a pena di esclusione – essere espressi in valori assoluti, con l'indicazione di due cifre decimali, sia in numeri che in lettere. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti, prevale il prezzo in lettere indicato, ai sensi dell'art.119 comma 3 del D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010.

2. I prezzi offerti sono differenziati per fasce di consumo, dell'energia elettrica al netto di:

- a) perdite di rete;
- b) oneri di dispacciamento, come specificato sopra;
- c) servizio di trasporto (trasmissione e distribuzione);
- d) servizio di misura;
- e) oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT) relativi al solo mercato libero;
- f) le imposte e le addizionali previste dalla normativa vigente.

I prezzi vanno indicati nel facsimile sotto riportato.

Tabella 2. Tabella prezzi offerti

Tipologia di utenza	Monorario / Multiorario	Prezzo offerto in cifre (EuroCent/kWh)		Prezzo offerto in lettere (EuroCent/kWh)
Altri usi	Multi orario	Prezzo $B_{,i} =$	PB _{F1}	
			PB _{F2}	
			PB _{F3}	

3. Tali prezzi si intenderanno riferiti al primo giorno del mese di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e si aggiorneranno automaticamente sulla base delle disposizioni di cui all'art. 10.

4. I prezzi si riterranno già inclusivi:

- a) del trattamento corrispondente all'energia di importazione (con relativi oneri di Cross Border Trading) e dell'energia CIP6 (con relativi oneri d'asta);

b) degli oneri conseguenti all'applicazione della normativa europea in materia di emissione di CO₂ in atmosfera.

L'Amministrazione appaltante si impegna infatti a dare al fornitore un mandato gratuito per l'acquisizione delle bande di import e dell'energia CIP6, secondo quanto sarà stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e da TERNA.

5. Sono inclusi nei prezzi offerti ogni altro onere addizionale (compresi gli oneri della normativa sull'Emission Trading), tributo, diritto, bonus, sconto, onere di dispacciamento e di sbilanciamento; in particolare, per quanto riguarda gli oneri di dispacciamento, i prezzi di fornitura si intendono già comprensivi, in maniera forfetaria, degli oneri di cui agli articoli 40, 41 e 43 dell'allegato A alla Del.111/06 e s.m.i. (corrispettivi di sbilanciamento, non arbitraggio e per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto).

6. Viceversa sono esclusi i costi del trasporto (contratti secondo il TIT, AEEG del. 348/07 e s.m.i.), gli oneri per prelievi di energia reattiva, gli oneri addizionali A ed UC in regime di libero mercato, le imposte e l'IVA.

7. La natura della fornitura non contempla la presenza di personale del Fornitore presso gli edifici della Stazione Appaltante, pertanto la valutazione dei rischi da interferenze ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. non prevede alcun costo derivante da qualsivoglia misura da adottare per la sua eliminazione o riduzione.

ART. 4 – Criterio di aggiudicazione

1. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso. Tale prezzo sarà calcolato come indicato nella formula riportata al comma successivo sulla base dei singoli prezzi offerti e pesati sui volumi di consumo previsti all'art. 2 (tabella 1).

2. Il prezzo complessivo sarà determinato dalla moltiplicazione dei volumi attesi di consumo, così come specificati all'art. 2, per il prezzi indicati dal fornitore, secondo la seguente formula:

$$P_{\text{complessivo}} = \left\{ \left[\sum_{i=1}^3 (PB_{Fi} * Consumi_{BT,Fi}) \right] * Perdite_{BT} + \left[\sum_{i=1}^3 (PB_{Fi} * Consumi_{MT,Fi}) \right] * Perdite_{MT} \right\}$$

3. Le perdite MT e BT sono quelle definite dall'AEEG del. 111/06 e/o successive modifiche per la valutazione del prezzo all'ingrosso.

4. Il servizio sarà aggiudicato a quel concorrente che avrà offerto il prezzo $P_{\text{complessivo}}$ più basso.

5. Per cause impreviste ed imprevedibili, la Stazione Appaltante può richiedere un incremento delle prestazioni, come previsto dall'art.311 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207.

6. Per le ulteriori nuove utenze che saranno richieste nel corso dell'anno il fornitore si impegna ad attivare la fornitura dal primo giorno del secondo mese dalla data di

ricezione dell'ordine (se l'ordinativo è stato richiesto entro i primi 10 giorni del mese) oppure dal primo giorno del terzo mese se l'ordinativo è stato richiesto in data successiva.

7. L'Amministrazione, prima dell'assegnazione della fornitura, si riserva di verificare i prezzi che saranno aggiudicati nella convenzione CONSIP per la fornitura di Energia elettrica alle Pubbliche Amministrazioni. Qualora il prezzo offerto risultasse uguale o superiore a quello determinato da Consip, l'Amministrazione subordinerà la stipula del contratto con l'impresa aggiudicataria alla riduzione dell'offerta stessa ad un prezzo inferiore rispetto a quello aggiudicato da Consip.

ART. 5 – Durata del contratto

1. Il contratto decorrerà a partire dal 1° marzo 2012 ed avrà durata di 12 mesi.
2. Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le operazioni per consentire il passaggio dal vecchio fornitore. Eventuali problemi e contestazioni con il precedente fornitore dovranno essere risolte dall'aggiudicatario, tenendo salva l'Amministrazione da ogni maggiore onere o disservizio.
3. Qualora eventuali provvedimenti emessi nel corso di validità del contratto dalle Autorità competenti inseriscano nuove regole o modifichino quelle esistenti al momento della stipula, le stesse si riterranno automaticamente inserite nel contratto.

ART. 6 – Penali

1. Trovano applicazione le seguenti penali, fatto salvo il maggior danno:
 - a) per ogni giorno di ritardo nell'attivazione dell'utenza di cui all'art.4 comma 6 del presente Capitolato non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, è prevista una penale dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
 - b) per ogni giorno, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato o al contratto è prevista una penale dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. L'ammontare delle penali eventualmente applicate non può superare complessivamente il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale.
3. Le penali saranno irrogate a seguito di contraddittorio con l'impresa appaltatrice alla quale l'inadempimento dovrà essere segnalato per iscritto. Essa avrà quindici giorni di tempo per presentare eventuali memorie contenenti controdeduzioni. Essa potrà chiedere, per il tramite di un proprio rappresentante, di essere sentita verbalmente. La penale sarà irrogata, in caso di mancato accoglimento delle memorie, entro i trenta giorni successivi dalla presentazione della memoria o dall'audizione, oppure, allorché il termine sia scaduto senza presentazione di alcuna

memoria o richiesta di audizione, dalla scadenza dei predetti quindici giorni.

ART. 7 – Recesso

1. Le ipotesi di recesso sono quelle disciplinate dal codice civile, dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici. La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in qualsiasi momento in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di 20 giorni consecutivi da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A.R. Trascorso tale periodo, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione. In ogni caso, il Fornitore dovrà, comunque, proseguire, le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Amministrazione, provocare danno alla stessa.

2. In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

ART. 8 – Inadempienze contrattuali e risoluzione del contratto

1. Il seguente contratto si intenderà risolto di diritto, in seguito alla dichiarazione scritta del Responsabile del Procedimento, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'emanazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 L. 27/12/1956 n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della L. 31/5/1965 n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;

b) quando il fornitore sospenda l'erogazione della fornitura a seguito di decisione unilaterale;

c) grave negligenza nell'esecuzione della fornitura, da ravvisarsi in ogni caso, nell'ipotesi in cui il cumulo delle penali comminate al fornitore raggiunga un valore pari al 10% dell'importo contrattuale;

d) nei casi di sub- appalto non autorizzato;

- e) ripetuta negligenza nell'espletamento della prestazione ovvero manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione della stessa tale da comprometterne la buona riuscita;
- f) diniego opposto alle variazioni della prestazione comunicate dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 4 comma 5 del presente capitolato;
- g) ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive secondo le modalità previste all'art.6 comma 8 del D.P.R. 207/2010;
- h) sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'art.38 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

2. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

3. Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto sarà risolto di diritto a seguito di comunicazione formale dell'Università, da notificare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dichiarando espressamente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

4. La risoluzione contrattuale comporterà l'incameramento della fideiussione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali e la comunicazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

5. In ogni caso, il fornitore dovrà comunque proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Università, provocare danno alla stessa.

ART. 9 – Cessione del contratto

- 1. E' fatto divieto assoluto di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo il contratto di fornitura a pena di nullità della cessione stessa.
- 2. In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui sopra, l'Università degli Studi di Genova procederà all'automatica risoluzione del contratto e al risarcimento del danno con rivalsa sulla cauzione presentata.

ART. 10 – Fatturazione e pagamento

1. Il contratto di fornitura dovrà prevedere esplicitamente che non saranno richieste all'Amministrazione forme di garanzia – in qualsiasi modalità – sulle forniture di energia.

2. In relazione ad ogni fattura emessa dal Fornitore durante il periodo di fornitura, l'Amministrazione corrisponderà al Fornitore, per ciascuno dei punti di consegna, un importo secondo l'offerta aggiudicata ai sensi della tabella 2 pari alla somma comprensiva dei seguenti elementi:

1) i corrispettivi dovuti al Fornitore, espressi in Eurocent/kWh, differenziati per misuratori, tipologie di contratto e fasce orarie ed aggiornati mensilmente, sulla base delle variazioni riportate mensilmente dall'indice "I_M" (espresso in €/MWh), definito dalla Consip¹ nell'ambito della sua convenzione ENERGIA ELETTRICA n. 9 e che sarà pubblicato mensilmente sul sito www.acquistinretepa.it alla sezione Convenzioni, secondo la formula:

$$PB_{Fi \text{ mese corrente}} = PB_{Fi \text{ mese pubblicazione bando}} + ((I_M \text{ mese corrente} - I_M \text{ mese pubblicazione bando})/\Lambda)$$

dove Lambda rappresenta le perdite di rete (AEEG del. 111/06) e vale 1,051 in media tensione e 1,108 in bassa tensione;

2) I seguenti corrispettivi:

- a) le componenti INT (art. 73 del. 111/06), CD (art. 48 del. 111/06), definite dal Testo Integrato, del trimestre di riferimento;
- b) i "Corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento", "Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema" e "Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna" di cui alle delibere AEEG n. 168/03 e s.m.i. e n. 111/06 e s.m.i. del mese di riferimento e pubblicati da Terna S.p.A.. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con quelli relativi all'ultimo mese disponibile e conguagliati non appena disponibili;
- c) il servizio di trasporto (trasmissione e distribuzione), il servizio di misura e gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti, volta per volta, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- d) le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente.

3. Nei corrispettivi contrattuali, su indicati, si intende incluso ogni altro onere non espressamente indicato.

4. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile. Tale fattura dovrà essere conforme ai requisiti minimi di trasparenza previsti dalla Delibera ARG/com 202/09 ed eventuali s.m.i. In ogni caso il Fornitore dovrà farsi carico di ogni ragionevole richiesta di chiarimenti da parte dell'Amministrazione compreso l'invio

¹https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Bandi/Energia_elettrica_9/documenti_di_gara/Energia_elettrica_9-Documentazione_NON_firmata_digitalmente.zip, vedasi "Documentazione di gara", **art.8 comma 12** dell'Allegato 4 "Capitolato tecnico".

dettagliato dei costi di trasporto, dispacciamento ed eventuali oneri addizionali, così come trasmesso dal Distributore.

5. Ogni fattura riferisce al consumo di un singolo mese e deve pervenire all'Università entro i primi dieci giorni del mese successivo.

6. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, fatta salvo la verifica di regolarità contributiva.

7. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell'art.4 comma 3 del D.P.R.207/2010.

ART. 11 – Altre disposizioni

1. Le fatture devono pervenire in formato sia cartaceo che elettronico. Potranno essere messe a disposizione sul sito internet del fornitore e dovranno essere fornite all'amministrazione le credenziali necessarie all'accesso ed al download della documentazione stessa.

2. Inoltre l'impresa dovrà indicare un unico referente commerciale entro 30 giorni dalla stipula del contratto che rappresenti il punto di contatto tra l'amministrazione e l'impresa per tutte le richieste relative alle utenze e al contratto.

3. Il fornitore dovrà altresì fornire un report mensile, in formato di foglio elettronico che, per ogni punto di presa dell'Amministrazione, riporti almeno le seguenti informazioni:

- Ragione sociale dell'intestatario;
- PoD;
- Indirizzo completo di fornitura;
- Tipologia di utenza secondo il TIT e smi;
- Consumi effettivamente assorbiti di energia attiva e reattiva divisi per fasce ove presente contatore orario;
- Potenze massime nel mese, eventualmente suddivise per fasce;
- Potenza disponibile;
- Importo totale del mese;

4. Tale report dovrà essere costruito in modo tale che, mese per mese, venga descritta la situazione di consumo con il miglior dettaglio disponibile.

ART. 12 – Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 s.m.i. e dell'art.4 della Legge 241 del 07.08.1990 e s.m.i., è l'Ing. Giada Agnese, Capo Settore IX – Contratti servizio energia – Gestione calore e fornitura energia elettrica – Controllo e gestione dell'energia – Risparmio energetico, dell'Università, Via Alberti n.3 – Genova, tel.010/3538813 – fax 010/3538814.

ART. 13 – Chiarimenti

1. I chiarimenti di carattere amministrativo relativi alla procedura di gara potranno essere richiesti al Dott. Ettore Delmonte, Capo Settore VIII – Appalti e subappalti, dell'Università, Via Balbi n.5 – Genova, tel. 010/2095794 – fax 010/20951955.

ART. 14 – Cauzione definitiva

1. A garanzia degli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, salva e impregiudicata ogni e qualsiasi azione per il ristoro del maggior danno, l'Appaltatore sarà obbligato a prestare un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 113 d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., che sarà svincolata ai sensi e nelle misure previste nel medesimo articolo.

ART. 15 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici.

ART.16 - Foro competente

1. Tutte le controversie o vertenze inerenti l'esecuzione del servizio saranno decise in via esclusiva dal Foro di Genova.